Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 gennaio 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 15 DEL 18 GENNAIO 1969

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di San Remo — Zona censuaria 1ª della provincia di Imperia.

(12270)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 14 agosto 1968 registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1968 registro n. 28 Difesa, foglio n. 397

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BECCHI Rosina fu Egidio, classe 1918, da Cavriago (Reggio Emilia). — Partigiana coraggiosa ed infaticabile, rendeva, benchè gravemente minorata, preziosi servizi alla resistenza portando a termine innumerevoli missioni, delicate e pericolose. Durante un rastrellamento avversario, espostasi generosamente in un rischioso servizio di esplorazione allo scopo di garantire la sicurezza di due partigiani feriti, veniva catturata da una pattuglia. Nel lungo periodo di carcere sopportava, con singolare forza d'animo, umiliazioni, percosse e torture, senza mai tradire la causa cui si era votata, fin quando poteva riunirsi ai suoi commilitoni nella sua città liberata. — Zona Reggiana, 12 aprile 1944-25 aprile 1945.

DIGNATICI Leo Antonio di Aurelio, classe 1909, da Montefiorino (Modena). — Partigiano di provata capacità e valore, dava, al comando di una brigata, ripetute prove di cosciente coraggio e sereno sprezzo del pericolo. Nel corso di un violento rastrellamento invernale condotto dal nemico con numerose truppe scelte ed agguerrite per impadronirsi di una posizione chiave, riusciva ad avere ancora una volta ragione del numero grazie al valore ed alla fede dei suoi partigiani. Alla testa del suo reparto contrattaccava infine e respingeva il nemico eliminando così, col suo eroico comportamento, ogni minaccia di accerchiamento dell'intero schieramento partigiano. — Appennino Modenese, settembre 1943-aprile 1945.

FERRARI Gianfranco di Arnaldo, classe 1920, da Modena. — Medico distinto, dotato di ardente amor patrio e di provata capacità professionale, di generoso altruismo e di coraggio non comune, si prodigava per tutto il periodo di lotta partigiana per costituire posti di medicazione ed infermerie, dando nel contempo assistenza alla popolazione della zona. Animato da grande spirito combattivo, alternava il fucile al bisturi prendendo viva parte a numerosi combattimenti e guadagnandosi l'ammirazione di comandanti e gregari per il suo esemplare amor di Patria. — Appennino Modenese, settembre 1943-aprile 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

BORTOLUSSI Giovanni di Rodolfo, classe 1922, da Castelnovo del Friuli (Udine). — Audace partigiano già distintosi in numerose azioni in montagna. Nel corso di un duro attacco al suo battaglione effettuato da una colonna avversaria preceduta da carri, allo scopo di imporre al soverchiante nemico un tempo d'arresto necessario al battaglione per arretrare onde evitare l'accerchiamento, non esitava ad attaccare, insieme con un commilitone, la colonna stessa a colpi di bombe a mano.

L'ardita azione poneva in avaria il carro di testa che bloccava il movimento dell'intera colonna, facilitando così lo sganciamento del battaglione. — Udine, 1° maggio 1945.

FEREGOTTO Dino fu Martino, classe 1919, da Trasaghis (Udine). — Comandante di battaglione partigiano, dotato di viva intelligenza, spiccato intuito ed alto spirito combattivo, sapeva infondere nei suoi uomini fiducia illimitata ed irrefrenabile entusiasmo. Ideava e portava a termine con brillanti risultati numerose azioni offensive, sempre presente nei punti più rischiosi. Ferito e catturato, riusciva con audace abilità ad evadere ed a riprendere il suo posto di comando, impegnandosi con accresciuto entusiasmo nelle azioni più rischiose, sino alle giornate della liberazione. — Friuli, agosto 1944-maggio 1945.

GEROMIN Carlo fu Luigi, classe 1908, da Treviso — Fautore ed organizzatore del movimento partigiano della sua zona, animatore instancabile, trasfondeva nei suoi commilitoni la fiamma del suo ideale e ne manteneva, con la parola e l'esempio, sempre alto lo spirito combattivo anche nei periodi di più crudele rappresaglia nemica. Sebbene fisicamente minorato, partecipava a duri combattimenti dando prova di intrepido coraggio e di dedizione completa alla causa della libertà. — Treviso, 9 settembre 1943-30 aprile 1945.

PIVA Carlo fu Antonio, classe 1912, da Meduna Livenza (Treviso). — Tra i primi a votarsi alla lotta partigiana, organizzava con grande capacità le prime squadre armate della sua zona. Moltiplicando le sue energie, sebbene accanitamente ricercato, disimpegnava varie funzioni di comando esercitando grande ascendente sui compagni di lotta. Partecipava con coraggio ed audacia ad azioni di sabotaggio e colpi di mano, distinguendosi in modo particolare nella cattura e distruzione di tredici vagoni di prezioso materiale bellico. — Veneto, settembre 1943-aprile 1945.

TESSARI Teodolfo fu Teodorico, classe 1916, da Treviso — Animatore ed organizzatore della lotta partigiana nella sua zona, conduceva più volte i suoi uomini all'azione infiammandoli con l'esempio delle sue provate capacità. Benchè ricercato e condannato a morte in contumacia, continuava imperterrito nella lotta sino alla conclusione vittoriosa. — Zona di Trieste, settembre 1943-aprile 1945.

TONELLO Guido fu Guido, classe 1911, da Treviso. — Votatosi tra i primi alla lotta partigiana partecipava con grande fede e sprezzo del pericolo a numerose azioni di guerriglia e di sabotaggio. Benchè accanitamente ricercato e pur essendogli stata incendiata la casa, persisteva nella lotta con immutata dedizione fino alla insurrezione, durante la quale, in qualità di capo di stato maggiore di un comando militare provinciale, dopo violenti combattimenti entrava in una città liberata alla testa della sua formazione. — Treviso, settembre 1943-aprile 1945.

VIVIANI Gregorio fu Calogero, classe 1905, da Catania. — Ufficiale capace e coraggioso, di eminenti qualità organizzative e professionali, dava con entusiasmo la propria attivissima collaborazione ad una Missione militare informativa dello S.M.E. in territorio occupato dal nemico, organizzando un battaglione partigiano e creando un nucleo di informatori del quale divenne il capo. Si distingueva per abilità nel rendere preziosi servizi sul controllo del traffico avversario, per l'indubbio coraggio, per la serena audacia e per l'alto spirito di sacrificio coi quali affrontava il continuo rischio che la sua missione comportava. — Territorio italiano occupato, giugno 1944-aprile 1945.

ZACCARIA Eugenio fu Giacomo, classe 1898, da Vicenza. — Organizzatore di reparti partigiani fin dall'inizio della lotta di resistenza, trascinava i suoi uomini in ardite azioni contro preponderanti forze nemiche. Nelle giornate dell'insurrezione, alla testa di pochi audaci, attaccava una consistente colonna nemica alla quale causava notevoli perdite. Benchè ferito, non abbandonava il suo posto di combattimento e dopo poche ore attaccava altra colonna costringendola a ripiegare disordinatamente. Immobilizzato da una seconda ferita, continuava a manifestare il suo spirito combattivo incitando i suoi dipendenti alla lotta ed alla vittoria. — Valdagno, 27 aprile 1945.

ZANNIER Aldo Mario di Domenico, classe 1916, da Clauzetto (Udine). — Comandante di battaglione partigiano, attaccato di sorpresa da preponderanti forze nemiche, opponeva con i suoi uomini tenace resistenza, infliggendo all'avversario forti perdite e riuscendo, con abilità e fredda determinazione, a sventare tutte le ripetute minacce di accerchiamento. — Spilimbergo, 30 aprile 1945.

(11796)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1336**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Umberto I », con sede in Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ancona in data 11 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Umberto I », di Ancona, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Umberto I », con sede in Ancona, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Ancona;

due membri eletti dal consiglio comunale di Ancona;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 17 aprile 1930.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 138. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1337**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale denominato « Istituto per lo studio e la cura delle malattie reumatiche e cardiovascolari », con sede in Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ancona in data 11 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Istituto per lo studio e la cura delle malattie reumatiche e cardiovascolari », di Ancona, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Istituto per lo studio e la cura delle malattie reumatiche e cardiovascolari », con sede in Ancona, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Ancona;

due membri eletti dal consiglio comunale di Ancona;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1571, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1955, registro n. 92, foglio n. 80.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 137. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1967, registro n. 9, foglio n. 28, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Piacenza;

Vista la nota n. 1297 del 18 maggio 1968, con la quale l'unione dei commercianti di Piacenza segnala quale suo rappresentante, in seno alla citata commissione, il cav. uff. Muratori Vittorio in sostituzione del rag. Maffi Ferruccio;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. uff. Muratori Vittorio è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Piacenza, quale rappresentante della unione dei commercianti, in sostituzione del rag. Maffi Ferruccio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1968
Registro n. 13 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 318

(140)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Destinazione della somma di L. 50 miliardi da conferirsi al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, sullo stanziamento di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1968, n. 50 e conseguente modifica dello statuto del predetto banco.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 31 gennaio 1968, n. 50, che autorizza il conferimento in favore del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, della complessiva somma di L. 50 miliardi;

Considerato che è necessario disporre la destinazione che dovrà essere data a detta somma, secondo quanto stabilisce l'art. 2, comma primo, della menzionata legge 31 gennaio 1968, n. 50;

Visto lo statuto del Banco di Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956, 12 novembre 1957, 9 settembre 1960, 11 agosto 1961, 6 agosto 1966 e 2 settembre 1967;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione del Banco di Napoli il 13 marzo 1968, nonchè il parere espresso sulla stessa dal consiglio generale di detto istituto nell'adunanza del 30 aprile 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La somma di L. 50 miliardi da conferirsi al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, sullo stanziamento di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1968, n. 50, sarà destinata quanto a L. 24,5 miliardi ad aumento del capitale di fondazione e quanto alle residue L. 25,5 miliardi all'accantonamento in apposito fondo di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi del vigente statuto.

L'art. 5, primo comma, dello statuto del Banco di Napoli è modificato come segue:

« Il patrimonio del Banco è costituito, tenuto anche conto degli apporti statali di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 167, ed alla legge 31 gennaio 1968, n. 50:

a) dal capitale di fondazione di L. 40 miliardi;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dai fondi di dotazione delle sezioni;

d) dai fondi di riserva delle sezioni;

e) dai fondi di riserva straordinari e speciali che vengono costituiti con deliberazione del consiglio di amministrazione od in conformità di disposizioni di legge, eccettuati i fondi di riserva speciale espressamente destinati per legge a copertura di particolari rischi ».

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1968
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 95

(130)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 312, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Udine;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 166, con il quale il dott. Spivach Aldo, membro della citata commissione quale rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine, è stato sostituito dal dott. Cellante Antonio;

Vista la nota n. 16535 del 13 agosto 1968, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione. il proprio rappresentante dott. Cellante Antonio con il dott. De Colle Francesco;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. De Colle Francesco è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Udine, quale rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione del dottor Cellante Antonio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1968
Registro n. 13 Lavoro e prev. soc., foglio n. 325

(148)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Approvazione ed esecutorietà dell'atto 9 dicembre 1968 stipulato con la società Metroroma per la concessione della costruzione di un primo gruppo di opere del tronco Termini-Piazza Risorgimento della ferrovia metropolitana di Roma.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1959, n. 1145, con la quale è stata autorizzata la concessone di costruzione e di esercizio di una ferrovia metropolitana in Roma da piazza Risorgimento al Flaminio-Termini-S. Giovanni-Osteria del curato, con diramazione per Torre Spaccata ed è stata autorizzata per i relativi lavori la spesa di lire 26 miliardi;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 285, con la quale è stato autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 14 miliardi per il finanziamento dei lavori suddetti;

Visto il parere 13 aprile 1960, n. 151, con il quale il Consiglio di Stato, nell'esprimersi favorevolmente sullo schema di bando di appalto-concorso per la concessione di sola costruzione di un primo gruppo di opere (sede stradale, fabbricati ed armamento) della suindicata ferrovia, ha ritenuto, in relazione all'art. 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145, che il giudizio del Consiglio superiore dei lavori pubblici debba essere formulato tanto sulla parte economica che su quella tecnica dei progetti da presentarsi dalle ditte concorrenti, e che, tale essendo l'ampiezza dei poteri spettanti al detto consesso, in esso rimangono completamente assorbiti quei compiti di giudizio e di scelta attribuiti, dall'art. 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, al giudizio di apposita commissione;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1961, n. 231; con il quale è stato approvato il bando di appalto-concorso per la concessione di sola costruzione di un primo gruppo di opere del tronco compreso fra Termini e piazza Risorgimento;

Visto il voto 11 luglio 1963, n. 1514, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che le ditte concorrenti all'appalto-concorso dovessero essere invitate a rielaborare secondo i criteri nel voto stesso determinati le offerte presentate;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1963, n. 2381, con il quale sono state approvate le istruzioni da diramare alle ditte per la rielaborazione delle offerte;

Visto il voto 9 aprile 1965, n. 1570, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che le superstiti ditte concorrenti dovessero essere ancora invitate a studiare due varianti, l'una per il sottoattraversamento della zona archeologica nel tratto Termini-piazza Barberini e l'altra per l'attraversamento del Tevere, varianti entrambe da considerare in alternativa con le soluzioni già proposte;

Visto il parere 23 giugno 1965, n. 621, con il quale il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabili le nuove norme sulla revisione dei prezzi, di cui alle leggi 23 ottobre 1963, n. 1481 e 21 giugno 1964, n. 4463;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1965, n. 3192, con il quale sono state approvate le istruzioni da diramare alle ditte per l'elaborazione delle soluzioni in alternativa;

Visto il voto 19 giugno 1967, n. 1538, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha risolto in senso affermativo la questione pregiudiziale se dovesse o meno procedersi alla scelta della ditta cui affidare i lavori in base ai progetti presentati, lasciando alle intese definitive da prendersi fra l'amministrazione concedente e il comune di Roma l'eventuale decisione di adottare una variante al progetto prescelto per lo spostamento del tracciato del tratto a destra del Tevere da via Cola di Rienzo a viale Giulio Cesare;

Visto il voto 27 giugno 1967, n. 1538, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che per la costruzione del primo gruppo di opere del tronco della ferrovia metropolitana compreso fra Termini e piazza Risorgimento fosse da preferirsi, con le prescrizioni e raccomandazioni nel voto stesso contenute, l'offerta della società Metroroma per un importo di L. 15.967.614.000 a carico dell'amministrazione concedente;

Visto il parere 13 novembre 1968, n. 823, con il quale il Consiglio di Stato, pur ritenendo i predisposti schemi di atto di concessione e di capitolato conformi a legge ed atti a garantire l'amministrazione, ha formulato due ordini di osservazioni, delle quali alcune riguardano i poteri di scelta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e le modalità seguite nella comparazione dei progetti, le altre talune pattuizioni introdotte negli schemi di atto e capitolato;

Considerato che, quanto ai poteri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dall'assorbimento nel consiglio stesso dei compiti di giudizio e scelta attribuiti dall'art. 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, ad apposita commissione, riconosciuto nel citato parere 13 aprile 1960, n. 951, del Consiglio di Stato, discende che legittimamente il Consiglio superiore ha operato una scelta sulla base degli elementi tecnici ed economici delle offerte, cui l'amministrazione deve uniformarsi tranne che non decida, con provvedimento motivato, di non procedere ad alcuna aggiudicazione;

che l'alternativa di non procedere all'aggiudicazione non sarebbe, d'altra parte, giustificata dalle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato col citato parere 13 novembre 1968, n. 823, non rinvenendosi nel parere espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici elementi di discordanza, di contraddizione o di imperfezione di procedura, che portino ad escludere la validità di una scelta operata nella sua competenza esclusiva dal massimo organo tecnico consultivo dello Stato in assemblea generale dopo ampia discussione;

che i criteri stabiliti dall'art. 9 dell'atto di concessione per la determinazione, in sede di eventuali varianti, del costo e del corrispettivo delle stazioni e delle gallerie sono sempre criteri di determinazione di corrispettivo forfettario e non a misura basandosi sui costi forfettari unitari del progetto originario;

che per quanto riguarda le pattuizioni contenute nell'art. 6 del capitolato circa eventuali varianti di esecuzione per il sottoattraversamento di palazzo Barberini, si tratta di clausole accettate dalla società, che prima della sottoscrizione ha avuto agio di valutarne le possibili conseguenze economiche;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive aggiunte e modifiche;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutorio l'atto 9 dicembre 1968, n. 905 di repertorio, ed annesso capitolato, stipulato fra i delegati dei Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro ed il legale rappresentante della società Metroroma, per la concessione alla società medesima della sola costruzione di un primo gruppo di opere (sede stradale, fabbricati ed armamento) del tronco Termini-piazza Risorgimento della ferrovia metropolitana di Roma.

Art. 2.

E' autorizzato sul cap. 5061 del bilancio del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile l'impegno della somma complessiva di L. 15.967.614.000 (lire quindicimiliardinovecentosessantasettemilioniseicentoquattordicimila), di cui L. 10.927.614.000 in conto residui e L. 5.040.000.000 in conto competenza per i seguenti anni finanziari:

L. 10.000.000 per ciascun anno dal 1968 al 1971;
L. 1.900.000.000 per l'anno 1972;
L. 1.100.000.000 per l'anno 1973;
L. 2.000.000.000 per l'anno 1974.

Roma, addì 9 dicembre 1968

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1969
Registro n. 117 *Trasporti* (*Direz. gen. M.C.T.C.*), *foglio n.* 350

(383)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Autorizzazione alla S.p.a. Freddindustria magazzini generali ad ampliare il magazzino generale esercitato in Aprilia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1964 e 1° giugno 1966 con i quali la S.p.a. Freddindustria - Magazzini generali, con sede in Aprilia, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Aprilia, strada statale Nettunense, località Campodicarne, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le istanze in data 11 aprile e 21 giugno 1968, con le quali la società suddetta ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con due celle frigorifere e tre nuovi capannoni da destinare al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le deliberazioni n. 311 del 19 aprile e n. 483 del 23 luglio 1968, con le quali la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle suddette richieste;

Visti gli altri documenti allegati alle istanze sopracitate, ed in particolare le planimetrie e le relazioni di perizia relative ai nuovi locali;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Freddindustria - Magazzini generali, con sede in Aprilia, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Aprilia, strada statale Nettunense, località Campodicarne, con due celle frigorifere della capacità complessiva di mc. 8460, con un capannone costituito da cinque corpi della capacità complessiva di mc. 16.803 e con due altri capannoni della capacità complessiva di mc. 8632, meglio descritti nelle relazioni di perizia e nelle planimetrie di cui alle premesse.

Art. 2.

Nei locali di cui all'art. 1 possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Nella gestione dei nuovi impianti si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la S.p.a. Freddindustria - Magazzini generali è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in lire 10.000.000 (diecimilioni), salve successive determinazioni.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
VINCELLI

p. *Il Ministro per le finanze*
GIOIA

(337)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1968.

Autorizzazione all'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, denominata « Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto di essere autorizzato ad istituire, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 328, una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 27 novembre 1968;

Decreta:

L'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, è autorizzato ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, denominata « Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche », secondo le norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(128)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1968.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli), approvato con decreto ministeriale in data 23 giugno 1947;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 24 maggio 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli), allegato al presente decreto, composto di cinquantatre articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Biella, istituita nel 1856 da monsignor Giovanni Pietro Losana, vescovo di Biella, ha la sua sede legale a Biella e fa capo alla Federazione fra le casse di risparmio del Piemonte.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 52.

Art. 3.

La cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di garanzia federale;
d) dal fondo di riserva straordinario;
e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
f) dal fondo per perdite eventuali;
g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della cassa:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;

3) il presidente;

4) il collegio sindacale;

5) il direttore generale;

6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

Titolo II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono nominati: due in persona ecclesiastica, dal vescovo di Biella o superiore ecclesiastico, tre dal comune di Biella, uno dall'amministrazione provinciale, ed uno dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, fra le persone residenti in Biella o nell'ex circondario di Biella.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti e funzionari, nonchè il coniuge, i parenti e gli affini fino al secondo grado incluso degli impiegati della cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni passive dirette o indirette con la cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio, di nomina non governativa, durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati dal sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della cassa e sulla loro applicazione per la parte dei contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sulla eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale, comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite, sugli acquisti e sulle permute di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 1.200.000 o durata superiore ad anni tre;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 10.000.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della cassa già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 1.000.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della cassa in seno agli organi amministrativi e sindaci degli enti al cui capitale la cassa partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'articolo 19, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della cassa.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 10 e quelle di cui allo art. 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto fra i dirigenti o i funzionari dell'istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato nel triennio successivo.

Titolo III
COMITATO

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati bimestralmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato di aduna di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede le adunanze.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

Titolo IV
PRESIDENTE

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale della cassa. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della cassa.

Titolo V
COLLEGIO SINDACALE

Art. 18.

Presso la cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403 - 2407 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dal vescovo di Biella o superiore ecclesiastico e due dalla Federazione delle casse di risparmio del Piemonte.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono confermabili.

Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Titolo VI
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della cassa;

c) indirizza l'attività del personale della cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli; con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione e dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Titolo VII
PERSONALE

Art. 22.

Le funzioni esecutive della cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 23.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altre cause, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

Titolo VIII
FILIALI

Art. 24.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

Titolo IX
OPERAZIONI PASSIVE

Art. 25.

La cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 26.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la cassa.

Art. 27.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità dalla cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato.

I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge.

Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 28.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 29.

La cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciali nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori ed a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 per cento dei depositi complessivi raccolti dalla cassa.

Art. 30.

La cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 31.

I movimenti, versamenti e prelevamenti, sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tale caso i prelievi potranno essere fatti dalla cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 32.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 33.

La cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 34.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 25.

Art. 35.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la casse se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 36.

I depositanti debbono presentare almeno una volta allo anno i loro libretti per il controllo.

L'inosservanza di questa prescrizione libera la cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della cassa.

Art. 37.

La cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 38.

La cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 39, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

Titolo X

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 39.

I capitali amministrati dalla cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali, assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di credito verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi o convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fideiussioni, anche sotto forma di aperture di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 40 e 41 in merito ai limiti di fido;

q) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di prima categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la cassa è partecipante, con osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

r) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

s) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

t) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, la cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 40.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggetto al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 41.

Nel limite massimo di fido pari al 3 per cento del patrimonio, salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, allo organo di vigilanza, la cassa puo eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite da obbligazioni chirografarie di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltrechè di notoria solvibilità.

Art. 42.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 39 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 per cento.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 39, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 39.

Art. 43.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, pero, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 44.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 39 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 45.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni venti. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni cinque; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni cinque con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 per cento del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 46.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 39 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39 devono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venti.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 39 dovranno avere pure durata non superiore ad anni venti.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripertuto art. 39, potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 47.

Le operazioni di cui alla lettera *s*) dell'art. 39 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39; complessivamente 17 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39; complessivamente 12 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito ed a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 4 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di cui alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *r*) dell'art. 39 con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 per cento del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

TITOLO XI

Operazioni varie

Art. 49.

La cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi ed oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente, previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali.

Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni:

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 39, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la cassa.

Art. 50.

La cassa può assumere, con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 51.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XII

Bilancio

Art. 52.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno cinque decimi degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 53.

La cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato in primo luogo all'esecuzione della volontà espressa dal fondatore, precisata nell'art. 56 del regolamento approvato con regio decreto 24 agosto 1856, e l'eventuale rimanenza ad opere di pubblica utilità ed assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(133)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1969.

Rimborso anticipato dei buoni ordinari del tesoro per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1969.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1968, n. 1273, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sarà approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1969, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1969, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle assemblee legislative il 31 luglio 1968;

Visto l'art. 14, ultimo comma, del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 447364 in data 31 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1969, recante norme per l'emissione dei buoni ordinari del tesoro dal 1° gennaio 1969 al 28 febbraio 1969 e che prevede, tra l'altro, che l'emissione dei buoni medesimi, con scadenza a dodici mesi, abbia luogo in un sol giorno di ciascun mese;

Considerato che, per ragioni tecniche, possono insorgere casi per cui conviene consentire ai portatori di buoni di realizzare, con lieve anticipo, i buoni medesimi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1969 e fino al 28 febbraio 1969 è eccezionalmente autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del tesoro al portatore nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21 — o se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale — dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 2.

I buoni ordinari del tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione con l'osservanza delle norme stabilite, per il computo e l'arrotondamento degli interessi dei buoni, dall'art. 548 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X, cap. 2368 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 15 gennaio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1969
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 50

(381)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2 in data 2 gennaio 1969, il dott. Corrado Romeo, commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento, è stato confermato fino al 31 marzo 1969, commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

(173)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE - L'AQUILA

Approvazione di varianti al programma di fabbricazione e al piano delle zone per l'edilizia economica e popolare del comune di Atri.

Con decreto provveditoriale n. 2286 in data 10 gennaio 1969 sono state approvate, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modifiche, varianti al programma di fabbricazione e al piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare nel comune di Atri.

Il decreto di approvazione, unitamente agli atti di progetto, sarà depositato nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Il sindaco curerà la notifica a ciascun proprietario degli immobili compresi nelle varianti al piano, dell'eseguito deposito, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(346)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del regolamento per il libro genealogico delle razze suine

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1968 è stato approvato il regolamento per il libro genealogico delle razze suine.

(377)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento delle polveri da caccia denominate « RS1 » e « NGS »

Le polveri da caccia denominate « RS1 » e « NGS » fabbricate dalla Società Snia Viscosa nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma) sono riconosciute, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritte nella categoria I, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto unico.

(316)

Autorizzazione alla provincia di Foggia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1969, la provincia di Foggia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 148.375.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(310)

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1969, il comune di Caserta viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 956.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(318)

Autorizzazione al comune di Tolfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1969, il comune di Tolfa (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.503.209, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(329)

Autorizzazione al comune di Tavenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1969, il comune di Tavenna (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.225.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(330)

Autorizzazione al comune di Rose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1969, il comune di Rose (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.734.336, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(331)

Autorizzazione al comune di Altissimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1969, il comune di Altissimo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.696.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(332)

Autorizzazione al comune di Amalfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1969, il comune di Amalfi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.509.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(334)

Autorizzazione al comune di Castel Guelfo di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1969, il comune di Castel Guelfo di Bologna (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(333)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1968, il comune di Castiglione di Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.136.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 66 della *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1969.

(319)

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1968, il comune di Santi Cosma e Damiano (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.890.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 66 della *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1969.

(320)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 613 Mod. 241 D.P. — Data: 2 agosto 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Acampora Teresa e Parisi Luigi — Titoli del debito pubblico: nominativi 5 — Capitale L. 310.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 gennaio 1969

(12507)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 17 gennaio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,98	624,10	624,06	624,15	624,10	623,95	624,07	624,15	623,97	624,15
$ Can.	581,60	581,65	581,75	581,60	581 —	581,60	581,65	581,60	581,60	581,75
Fr. Sv.	144,44	144,39	144,38	144,375	144,40	144,45	144,365	144,375	144,44	144,42
Kr. D.	83,11	83,10	83,13	83,15	83,10	83,12	83,13	83,15	83,11	83,12
Kr. N.	87,26	87,28	87,28	87,25	87,30	87,28	87,25	87,25	87,26	87,25
Kr. Sv.	120,72	120,72	120,78	120,74	120,70	120,64	120,72	120,74	120,72	120,70
Fol.	172,41	172,43	172,45	172,51	172,35	172,43	172,48	172,51	172,41	172,45
Fr. B.	12,44	12,435	12,4475	12,44	12,43	12,45	12,434	12,44	12,43	12,43
Franco francese	126,01	126,03	126,04	126 —	125,95	126,03	125,99	126 —	126,01	126 —
Lst.	1488,35	1489,15	1488,60	1489,50	1488,75	1488,35	1489,10	1489,50	1488,35	1489,40
Dm. occ.	155,91	155,90	155,97	155,955	155,90	155,92	155,95	155,955	155,91	155,95
Scell. Austr.	24,12	24,12	24,1350	24,1370	24,10	24,12	24,135	24,1370	24,12	24,13
Escudo Port.	21,88	21,89	21,88	21,885	21,70	21,88	21,90	21,885	21,88	21,88
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,945	8,9525	8,95	8,95	8,9525	8,9525	8,95	8,95

Media dei titoli del 17 gennaio 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,625
» 5 % (Ricostruzione)	96,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,10
» 5 % (Città di Trieste)	96,625
» 5 % (Beni Esteri)	95,60
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,475
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 gennaio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,11
1 Dollaro canadese	581,625
1 Franco svizzero	144,37
1 Corona danese	83,14
1 Corona norvegese	87,25
1 Corona svedese	120,73
1 Fiorino olandese	172,495
1 Franco belga	12,437
1 Franco francese	125,995
1 Lira sterlina	1489,45
1 Marco germanico	155,952
1 Scellino austriaco	24,136
1 Escudo Port.	21,892
1 Peseta Sp.	8,952

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1° luglio 1967 al 9 luglio 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	792	3.101
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	13.650	13.859	16.007	20.196	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . .	7.797	4.801	1.099	7.797	6.051	14.796
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	4.625	1.068	1.652	4.625	7.699	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	3.545	1.188	1.397	3.545	7.734	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	2.249	1.332	1.091	2.249	7.776	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	1.601	1.404	938	1.601	7.797	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	953	1.476	938	953	7.818	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.788	938	938	7.909	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	2.460	938	938	8.105	52.654
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	3.687	130	714	3.687	6.761	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	2.607	250	459	2.607	6.796	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	1.311	394	153	1.311	6.838	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	663	466	zero	663	6.859	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	15	538	zero	15	6.880	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	850	zero	zero	6.971	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	1.522	zero	zero	7.167	48.904

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*) . . .	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.863	161	6.859	5.113	11.046
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % .	2.851	7.343	1.108	6.437	3.958	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	2.851	7.343	1.108	6.437	4.762	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	1.550	37.454
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.634	63.671
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	13.798	13.680	18.088	13.798	17.515	34.496
	48	b. altri	16.007	13.650	13.859	16.007	20.187	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687 (*g*)	130 (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	6.761 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607 (*g*)	250 (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	6.796 (*g*)	21.609 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311 (*g*)	394 (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	6.838 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	466 (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	6.859 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15 (*g*)	538 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	6.880 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	850 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.971 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	1.522 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	7.167 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	3.863 (*g*)	161 (*g*)	6.859 (*g*)	5.113 (*g*)	11.046 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	2.976	2.934	2.664	10.226	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.675	42.454
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.759	68.671
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	89.888 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	74.907 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	74.907 (*h*)

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	14.091 (*l*)	zero	zero	14.091
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	29.862 (*l*)	zero	29.862 (*l*)	29.862
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	29.862
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	11.472	zero	zero	5.330 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	8.895	zero	zero	4.464 (*i*)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa .	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camenbert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.181	9.744	2.181	2.181	5.564 (*i*)	17.052
	80 84	II. altri	2.181	9.744	2.181	2.181	5.564 (*i*)	33.581
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr; oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 65 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l' Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2 »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(11285)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione delle commissioni giudicatrici di undici concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 maggio 1968, con il quale sono stati banditi i concorsi a trecentocinquantuno posti di professore aggregato;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 maggio 1968, con il quale sono stati banditi i concorsi a tredici posti di professore aggregato;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 giugno 1968, modificata con decreto ministeriale 15 luglio 1968, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati istituiti con decreto ministeriale 27 giugno 1967;

Sentito il parere espresso dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 6 ottobre 1967, 13 dicembre 1967 e 24 aprile 1968, in merito alla composizione dei collegi elettorali per la designazione dei membri delle commissioni giudicatrici per i concorsi sopra menzionati;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 della citata ordinanza ministeriale 7 giugno 1968;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato.

A - 1

concorso a un posto per il gruppo « Diritto dell'economia »

presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino:

Cottino prof. Gastone, Università di Modena;
Mancini prof. Giuseppe Federico, Università di Bologna;
Mignoli prof. Ariberto, Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;
Fanelli prof. Giuseppe, Università internazionale degli studi sociali « Pro Deo », Roma;
Bassanelli prof. Enrico, Università di Bologna.

B - 12

concorso a un posto per il gruppo « Storia economica »

presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pavia:

Demarco prof. Domenico, Università di Napoli;
Cipolla prof. Carlo, Università di Pavia;
De Maddalena prof. Aldo, Università di Torino;
Melis prof. Federico, Università di Firenze;
Romani prof. Mario, Università cattolica di Milano.

C - 22

concorso a un posto per il gruppo « Discipline filosofiche teoriche »;

presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma:

Piovani prof. Pietro, Università di Napoli;
Lombardi prof. Franco, Università di Roma;
Lacorte prof. Carmelino, Università di Urbino;
Gentile prof. Marino, Università di Padova;
Mathieu prof. Vittorio, Università di Torino.

C - 31

concorso a un posto per il gruppo « Discipline storiche dell'età medioevale e moderna »

presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze:

Spini prof. Giorgio, Università di Firenze;
Diaz prof. Furio, Università di Pisa;
Demarco prof. Domenico, Università di Napoli;
Capitani prof. Ovidio, Università di Bologna;
Peri prof. Illuminato, Università di Palermo.

D - 5

concorso a un posto per il gruppo « Patologia sperimentale »

presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna:

Rita prof. Geo, Università di Roma;
Bonetti prof. Eugenio, Università di Bologna;
Giordano prof. Alfonso, Università di Milano;
Rizzi prof. Italo, Università di Padova;
Solarino prof. Giuseppe, Università di Bari.

D - 38

concorso a un posto per il gruppo « Pediatria »

presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli:

Murano prof. Giulio, Università di Napoli;
Burgio prof. Giuseppe Roberto, Università di Pavia;
Vecchio prof. Federico, Università di Bari;
Chieffi prof. Angelo, Università di Firenze;
Tangheroni prof. Willy, Università di Perugia.

E - 71

concorso a un posto per il gruppo « Materie botaniche morfologiche e fisiologiche »

presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma:

Giacomini prof. Valerio, Università di Roma;
Martinoli prof. Giuseppe, Università di Roma;
Tonzig prof. Sergio, Università di Milano;
Desole prof. Luigi, Università di Sassari;
Marrè prof Erasmo, Università di Milano.

E - 93

concorso a un posto per il gruppo « Mineralogia »

presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna:

Gallitelli prof. Paolo, Università di Bologna;
Cipriani prof. Curzio, Università di Firenze;
Merlin-Hieke prof. Oplinia, Università di Bari;
Bianchi prof. Angelo, Università di Padova;
Carobbi prof. Guido, Università di Firenze.

H - 21

concorso a un posto per il gruppo « Architettura navale »;

presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli:

Viterbo prof. Francesco, Università di Napoli;
Castagneto prof. Emilio, Università di Napoli;
Spinelli prof. Francesco Saverio, Università di Napoli;
Fasano prof. Egidio, Università di Napoli;
Marsich prof. Sergio, Università di Genova.

H - 27

concorso a un posto per il gruppo « Architettura tecnica »

presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova:

Levi prof. Luigi, Università di Padova;
Cavallari Murat prof. Augusto, Politecnico di Torino;
Muzio prof. Giovanni, Politecnico di Milano;
Montesi prof. Pio, Università di Trieste;
Mandolesi prof. Enrico, Università di Cagliari.

I - 6

concorso a un posto per il gruppo « Fisico tecnico »

presso la facoltà di architettura dell'Università di Palermo:

Barbaro prof. Domenico, Università di Palermo;
Asta prof. Antonino, Università di Palermo;
Carbonara prof. Pasquale, Università di Roma;
Del Monaco prof. Andrea, Università di Roma;
Del Nunzio prof. Balbino, Università di Padova.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di parteci-

pazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del « curriculum », dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 2.400.000 (duemilioniquattrocentomila) complessive, farà carico per L. 200.000 (duecento...ila) al cap. 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1968
Registro n. 87 Pubblica istruzione, foglio n. 86

(103)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

Concorso per l'assegnazione di una borsa di studio della fondazione « Santorio Santorio » destinata a studi e ricerche nel campo dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

In conformità delle determinazioni adottate dal comitato amministrativo nella seduta del 27 novembre 1968;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'assegnazione di una borsa di studio della fondazione « Santorio Santorio », intitolata al cavaliere del lavoro Riccardo Barilla, destinata a studi e ricerche nel campo dell'alimentazione.

La borsa sarà usufruita presso l'Istituto nazionale della nutrizione - Città Universitaria - Roma.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso coloro che siano in possesso di una delle seguenti lauree:

Laurea in medicina;
Laurea in chimica;
Laurea in scienze biologiche.

Non possono partecipare al concorso i ricercatori di ruolo dell'Istituto nazionale della nutrizione, i professori universitari di ruolo ed il personale ad essi equiparato.

Art. 3.

La borsa ha la durata di un anno e potrà essere prorogata di un altro anno. Tuttavia la proroga non potrà essere concessa più di una volta. L'importo della borsa è di L. 1.500.000 lorde annue.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, contenenti le generalità e la residenza dei candidati, debbono pervenire alla segreteria dell'Istituto nazionale della nutrizione - Roma - Città Universitaria - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande debbono essere corredate dei seguenti certificati, documenti e titoli:

1) Certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) Almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in quattro copie, alla quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo o documento atto a meglio comprovare la sua preparazione nel campo degli studi e delle ricerche che dovrà compiere;

3) Curriculum degli studi compiuti, in quattro copie;

4) Elenco, in quattro copie, di tutti i documenti e titoli presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle disposizioni delle leggi sul bollo.

La data di arrivo all'Istituto nazionale della nutrizione delle domande e della relativa documentazione, è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo d'archivio.

Art. 5.

Il concorso è giudicato da una commissione composta:

dal presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione che la presiede;

da un titolare di cattedra di fisiologia umana o generale;

da un titolare della cattedra di scienza dell'alimentazione di Roma o di altra sede;

da due direttori di laboratorio dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate al direttore dei servizi amministrativi dell'Istituto nazionale della nutrizione o ad un funzionario amministrativo di qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 6.

Il concorso è per titoli. Tuttavia è in facoltà della commissione di sottoporre i candidati ad una prova d'esame o ad un colloquio.

Per l'espletamento del concorso la commissione si atterrà alle modalità ed ai criteri seguiti nei concorsi per il conferimento di posti di assistenti ordinari presso le università.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, la commissione propone una terna di idonei, elencati in stretto ordine alfabetico, fra i quali verrà prescelto a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione, l'assegnatario della borsa.

Al conferimento della borsa si provvede con delibera del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 8.

Decadono dal diritto alla borsa:

a) coloro che esercitano un impiego o ufficio che, a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione, sia incompatibile con l'esatto adempimento degli obblighi di studio e di ricerca inerenti alla borsa medesima;

b) coloro che usufruiscono di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a quest'ultima.

Pertanto l'assegnatario della borsa di cui al presente bando, nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa, dovrà, a pena di decadenza, dichiarare sotto la propria personale responsabilità, se e quale impiego o ufficio rivesta alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati, e dare inoltre formale assicurazione che non usufruisca di altre borse di studio.

Decade ugualmente dalla borsa colui che, entro l'indicato termine di quindici giorni dalla comunicazione del conferimento della borsa, non dichiari di accettarla.

Art. 9.

L'assegnatario della borsa ha l'obbligo:

a) di iniziare puntualmente, presso l'Istituto nazionale della nutrizione, alla data che sarà a tal fine stabilita dal presidente, le ricerche per le quali ciascuna borsa è stata conferita;

b) di proseguire regolarmente tali ricerche per tutto il periodo di durata della borsa;

c) di osservare le norme interne e le altre disposizioni impartite dal presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione;

d) di non assumere, durante il periodo di godimento della borsa, alcun impiego od ufficio, senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione.

L'assegnatario che non ottemperi agli obblighi di cui al comma precedente, o che si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze, sarà dichiarato decaduto dalla borsa.

Sarà ugualmente dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa, l'assegnatario che non dimostri sufficienti attitudini a svolgere compiti di ricerca scientifica.

Art. 10.

Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili posticipate. Ciascuna rata sarà corrisposta all'assegnatario, su dichiarazione del direttore del laboratorio cui sara destinato, attestante che l'assegnatario abbia regolarmente atteso alle ricerche inerenti alla borsa.

Art. 11.

L'assegnatario della borsa, al compimento degli studi, dovrà trasmettere all'Istituto nazionale della nutrizione tramite il direttore del laboratorio di ricerca, al quale sarà destinato, una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da esso svolta.

Art. 12.

I lavori di studio e di ricerca eseguiti dall'assegnatario della borsa, potranno formare oggetto di pubblicazioni, a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 13.

I certificati, i documenti ed i lavori presentati al concorso si restituiranno immediatamente all'assegnatario della borsa; a tutti gli altri concorrenti verranno restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 27 novembre 1968

Il presidente: VISCO

(178)

Concorso per l'assegnazione di due borse di studio destinate a studi e ricerche di carattere statistico attuariale e demografico nel campo dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

In conformità alle determinazioni adottate dal comitato amministrativo nella seduta del 27 novembre 1968;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'assegnazione di due borse di studio di cui una destinata a studi e ricerche di carattere statistico ed attuariale e l'altra destinata a studi e ricerche di carattere statistico e demografico nel riflesso entrambi dei consumi e dei bilanci alimentari.

Le borse saranno usufruite presso l'Istituto nazionale della nutrizione - Città universitaria - Roma.

Art. 1.

Possono prendere parte al concorso alla borsa destinata a studi e ricerche di carattere statistico ed attuariale i laureati in scienze statistiche ed attuariali.

Possono prendere parte al concorso alla borsa destinata a studi e ricerche di carattere statistico e demografico, i laureati in scienze statistiche e demografiche.

Non possono partecipare al concorso i ricercatori di ruolo dell'Istituto nazionale della nutrizione, i professori universitari di ruolo ed il personale ad essi equiparato.

Art. 3.

Le borse hanno la durata di anni uno e potranno essere prorogate di un altro anno. Tuttavia la proroga non potrà essere concessa più di una volta. L'importo della borsa è di L. 1.500.000 lorde annue.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, contenenti le generalità e la residenza dei candidati, debbono pervenire alla segretaria dell'Istituto nazionale della nutrizione - Roma - Città universitaria, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande debbono essere corredate dei seguenti certificati, documenti e titoli:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in quattro copie, alla quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo o documentazione atti a meglio comprovare la sua preparazione nel campo degli studi e delle ricerche che dovrà compiere;

3) curriculum degli studi compiuti, in quattro copie;

4) elenco, in quattro copie, di tutti i documenti e titoli presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle disposizioni delle leggi sul bollo.

La data di arrivo all'Istituto nazionale della nutrizione delle domande e della relativa documentazione è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo d'archivio.

Art. 5.

Il concorso per il conferimento delle borse di cui al precedente art. 1 è giudicato da una commissione composta:

dal presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione che la presiede;

da due titolari di cattedra della facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali;

dal titolare della cattedra di scienza dell'alimentazione di Roma;

da un ricercatore del laboratorio di statistica ed economia alimentare dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate al direttore dei servizi amministrativi dell'Istituto nazionale della nutrizione o da un funzionario amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 6.

Il concorso è per titoli. Tuttavia è in facoltà della commissione di sottoporre i candidati ad una prova d'esame o ad un colloquio.

Per l'espletamento del concorso la commissione si atterrà alle modalità ed ai criteri seguiti nei concorsi per il conferimento di posti di assistenti ordinari presso le università.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, la commissione proporrà per ciascuna borsa una terna di idonei, elencati in stretto ordine alfabetico, fra i quali verrà prescelto a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione, l'assegnatario di ciascuna borsa messa a concorso.

Al conferimento delle borse si provvede con delibera del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 8.

Decadono dal diritto alla borsa:

a) coloro che esercitano un impiego o ufficio che, a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione, sia incompatibile con l'esatto adempimento degli obblighi di studio e di ricerca inerenti alla borsa medesima;

b) coloro che usufruiscano di altra borsa di studio, salvo che rinunzino a quest'ultima.

Pertanto i rispettivi assegnatari delle borse di cui al precedente bando, nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa dovranno, a pena di decadenza, dichiarare sotto la propria personale responsabilità, se e quale impiego o ufficio rivestono alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati, e dare inoltre formale assicurazione che non usufruiscono di altre borse di studio.

Decadono ugualmente dalla borsa coloro che, entro l'indicato termine di quindici giorni dalla comunicazione del conferimento della borsa, non dichiarino di accettarla.

Art. 9.

L'assegnatario di ciascuna borsa ha l'obbligo:

a) di iniziare puntualmente, presso l'Istituto nazionale della nutrizione, alla data che sarà a tal fine stabilita dal presidente, le ricerche per le quali ciascuna borsa è stata conferita;

b) di proseguire regolarmente tali ricerche per tutto il periodo di durata della borsa;

c) di osservare le norme interne e le altre disposizioni impartite dal presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione;

d) di non assumere, durante il periodo di godimento della borsa, alcun impiego od ufficio, senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione.

L'assegnatario che non ottemperi agli obblighi di cui al comma precedente, o che si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze, sarà dichiarato decaduto dalla borsa.

Sarà ugualmente dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa l'assegnatario che non dimostri sufficienti attitudini a svolgere compiti di ricerca scientifica nel settore di competenza.

Art. 10.

Il pagamento di ciascuna borsa è effettuato in rate mensili posticipate. Ciascuna rata sarà corrisposta all'assegnatario, su dichiarazione del direttore di laboratorio cui sarà destinato, attestante che l'assegnatario ha regolarmente atteso agli studi e alle ricerche inerenti alla borsa.

Art. 11.

L'assegnatario di ciascuna borsa, al compimento degli studi, dovrà trasmettere all'Istituto nazionale della nutrizione una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da esso svolta.

Art. 12.

I lavori di studio e di ricerca eseguiti dall'assegnatario di ciascuna delle due borse, potranno formare oggetto di pubblicazioni, a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 13.

I certificati, i documenti e i titoli presentati al concorso si restituiranno immediatamente a colui al quale è stata conferita ciascuna borsa; a tutti gli altri concorrenti verranno restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 27 novembre 1968

Il presidente: VISCO

(179)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggiunto alla commissione esaminatrice per le prove facoltative di lingue estere, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di capo tecnico in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1967, n. 18578, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1967, registro n. 51 Trasporti, foglio n. 370, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di capo tecnico in prova, per le esigenze del servizio materiale e trazione, fra periti industriali (specializzazioni: elettrotecnica, costruzioni aeronautiche, meccanica, meccanica di precisione, industria navalmeccanica, elettronica industriale, industrie metalmeccaniche, termotecnica ovvero dell'abilitazione tecnico-nautica indirizzi: macchinisti o costruzioni);

Delibera:

L'ispettore principale Anzidei dott. Mario è nominato membro aggiunto alla commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesco).

Roma, addì 27 dicembre 1968

Il direttore generale: FIENGA

(348)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Venezia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª-*A* vacante nella provincia di Venezia;

Visto il decreto ministeriale in data 5 dicembre 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-*A* vacante nella provincia di Venezia, nell'ordine appresso indicato:

1. Schiavina dott. Renato	punti	117,86	su 170
2. Abbaticchio dott. Pietro	»	111,11	»
3. Zaffarano dott. Michele	»	110,31	»
4. Durano dott. Giustino	»	108,86	»
5. Boari dott. Mario	»	107,50	»
6. Radessi dott. Nicolò	»	102,63	»
7. Pattaro dott. Giuseppe	»	101,63	»
8. Succi Cimentini dott. Flobert	»	101,09	»
9. Ferraro dott. Domenico	»	100,31	»
10. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	100,22	»
11. Gaetti dott. Giuseppe	»	99,45	»
12. Rianò dott. Enrico	»	99,18	»
13. Madau Diaz dott. Gaetano	»	98 —	»
14. Giambitto dott. Giuseppe	»	97,86	»
15. Montanaro dott. Pierino	»	96,81	»
16. Petrillo dott. Alfonso	»	94,77	»
17. De Lisi dott. Leonardo	»	92,36	»
18. Silvano dott. Guido	»	90,77	»
19. Aiello dott. Salvatore	»	88,63	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(327)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a cinquantadue posti di perito di 3ª classe in prova nella categoria di concetto - ruolo tecnico dei periti.

Su « Notizie dall'E.N.P.I » n. 67 del mese di novembre 1968, messo in distribuzione il 12 novembre 1968, è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico per esami a cinquantadue posti di perito di 3ª classe in prova nella categoria di concetto, ruolo tecnico dei periti, bandito dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

(378)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1923 del 28 giugno 1968, relativo alle assegnazioni delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Arezzo al 30 novembre 1966;

Viste le comunicazioni di rinuncia dei concorrenti che precedono nella graduatoria di merito il dott. Aldo Cartocci ed il dott. Carlo La Macchia, concernenti le condotte di Ortignano Raggiolo e di Teverina di Cortona;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso, approvata con proprio decreto n. 1922 del 28 giugno 1968;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Ritenuto che debba procedersi, per le sedi summenzionate, alla nomina dei candidati che seguono nella graduatoria generale e che, interpellati, hanno dichiarato di accettarle;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Aldo Cartocci ed il dott. Carlo La Macchia sono dichiarati, rispettivamente, vincitori delle condotte mediche di Ortignano Raggiolo e di Teverina di Cortona, a seguito di rinuncia dei concorrenti che li precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Arezzo, addì 27 dicembre 1968

Il medico provinciale: CIOFFI

(130)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3990 del 6 luglio 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1967;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Corda dott. Domenico, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio medico provinciale di Viterbo;

Del Vecchio prof. Vittorio, direttore della cattedra d'igiene dell'Università di Roma;

Serafini prof. Umberto, direttore della cattedra di patologia medica dell'Università di Firenze;

La Terza dott. Ermenegildo, ufficiale sanitario di Formia;

Serrano dott. Pasquale, direttore di sezione della prefettura di Latina.

Segretario:

Santoriello dott. Vincenzo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo a Roma e non potranno avere inizio prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato nei modi e termini di legge.

Latina, addì 4 gennaio 1969

Il medico provinciale: REALMUTO

(154)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5004 del 10 settembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 5005 del 10 settembre 1968, con cui è stato dichiarato tra gli altri vincitori della condotta medica di Montefiore dell'Aso il dott. Giuseppe Cioccolini;

Visto il proprio decreto n. 5922 del 24 ottobre 1968, con cui il dott. Mercuri Amato è dichiarato vincitore della condotta predetta;

Visto il proprio decreto n. 6557 del 27 novembre 1968, con cui è stato dichiarato vincitore della condotta medica il dottor Spina Pietro;

Considerato che i succitati sanitari hanno rinunciato alla nomina;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1934, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A seguito di rinuncia degli altri concorrenti il dott. Palombi Ovidio è dichiarato vincitore della condotta di Montefiore dell'Aso.

Ascoli Piceno, addì 27 dicembre 1968

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(104)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NAPOLI

Avviso di rettifica

Il nominativo del docente universitario prof. Francesco Montegnano, di cui al decreto n. 6855 del 2 dicembre 1968, riguardante la nomina della commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1966 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 31 dicembre 1968, è rettificato nel modo seguente: « prof. Francesco Montemagno ».

(285)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.